



## STATUTO ASSOCIAZIONE

### ART. 1 – DENOMINAZIONE, SCOPI E DURATA

E' costituita un'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Brain and Malnutrition in Chronic Diseases Association-ONLUS" (in breve BM-Association-ONLUS), allo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, culturali e didattiche che possono interessare, sotto ogni aspetto, l'attività nutrizionale nel campo sanitario ed ospedaliero finalizzate alla solidarietà sociale e socio sanitaria a favore di individui, gruppi e comunità in situazioni di svantaggio, di operatori sociosanitari e di organizzazioni umanitarie.

In relazione alla condizione di svantaggio, l'ente si rivolge a soggetti malnutriti riconoscendo, nella malnutrizione, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una condizione sanitaria grave che mette in una situazione non temporanea di svantaggio questi soggetti, che hanno una minore probabilità di sopravvivenza, una vita sociale compromessa e una situazione clinica-personale che li rende inabili alla vita quotidiana. L'associazione opererà verso i suddetti soggetti sul territorio nazionale e, a livello internazionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo limitatamente alle comunità in condizioni di povertà che necessitano di aiuti umanitari.

L'associazione non ha finalità di lucro né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi Associati.

L'associazione ha durata sino al 31-12-2050 tale durata è prorogabile con le modalità previste dalla legge.

### ART. 2 – FINALITA' ISTITUZIONALI

Le finalità dell'associazione sono essenzialmente e prevalentemente di:

1. sostenere attivamente la Nutrizione come cura e prevenzione della malnutrizione sia in eccesso (obesità e sovrappeso) che in difetto nei soggetti deboli e a rischio di malnutrizione. In particolare si prefigge di ridurre la malnutrizione in difetto nei pazienti ricoverati, soggetti malati, anziani e in tutte le persone che non sono in grado di nutrirsi autonomamente, non lo vogliono oppure non ne hanno i mezzi.

2. realizzare attività di formazione consistenti in via primaria e prevalente nell'offerta di informazioni alle persone svantaggiate sopra indicate in merito ai rischi legati alla malnutrizione. L'associazione potrà offrire, quale attività connessa e nei limiti di legge della stessa, le conoscenze specifiche a quel personale sanitario (volontari dell'associazione) che presterà supporto ai malnutriti in particolare nei paesi del Terzo Mondo che a sua volta formerà direttamente nelle varie Comunità i soggetti svantaggiati.

3. promuovere studi, indagini e ricerche nell'ambito della Nutrizione territoriale ed Ospedaliera, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche e con Organismi e Istituzioni pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale con il fine di aiutare persone svantaggiate e malnutrite che possano essere assistite tramite trattamenti mirati e adeguati;
  4. collaborare con il Ministero della Salute, gli IRCSS, le Regioni, le Aziende Sanitarie e tutti gli altri organismi e istituzioni pubbliche per la promozione della salute in ambito sanitario in accordo con gli scopi dell'associazione;
  5. elaborare linee guida in collaborazione con Enti Istituzionali e con altre Società Scientifiche che possano essere di reale aiuto ai soggetti più svantaggiati dal punto di vista nutrizionale;
  6. sostenere con borse di studio soggetti svantaggiati dal punto di vista economico che operano nell'attività istituzionale dell'associazione;
  7. proporre iniziative riguardanti l'istituzione e lo sviluppo delle strutture regionali, nazionali ed internazionali in particolare promuovere la diffusione di unità nutrizionali ospedaliere e territoriali a cui i bisognosi (malnutriti) possano ricorrere facilmente;
  8. stabilire e mantenere contatti scientifici con le altre Associazioni Scientifiche regionali, nazionali ed internazionali;
  9. raccogliere dati epidemiologici per comprendere la prevalenza e l'incidenza della malnutrizione e dei sintomi secondari di patologie neurologiche come disfagia e stipsi, al fine di proporre un trattamento preventivo e terapeutico efficace personalizzato. Tali dati ed informazioni saranno presentati agli occasionali congressi, incontri e seminari che saranno organizzati annualmente per sensibilizzare e diffondere l'importanza della malnutrizione.
  10. promuovere ogni altra iniziativa opportuna e coerente con gli scopi dell'associazione, nei limiti consentiti dalla Legge compresa l'attività di beneficenza mirata ai soggetti più svantaggiati e bisognosi.
- E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse, come descritte all'art 10, c 5 del D Lgs 460/97.

### **ART. 3 – SEDE**

La sede dell'Associazione è fissata a Milano.

Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

La sede operativa può comunque essere fissata dal Presidente anche in altro luogo, quando lo ritenga più conveniente per ragioni organizzative o di opportunità.

### **ART. 4 - OBBLIGHI ED ATTIVITA' NON CONSENTITE**

L'Associazione non ha scopo di lucro, essa si obbliga all'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS, nonché all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto sopra nei limiti e con le condizioni previste dal decreto legislativo del 4/12/1997 N.460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione non svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi Associati. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **ART. 5 - SOCI**

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, collettivi e onorari.

Nell'Associazione tutti i soci hanno gli stessi diritti di partecipazione alle attività associative, e tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali, tranne i soci collettivi che inoltre devono essere rappresentati da un loro delegato.

I soci ordinari sono ammessi su presentazione di un membro del Consiglio Direttivo, in possesso di una laurea in medicina e chirurgia oppure con laurea magistrale in dietetica o in altre discipline che operano nel campo d'interesse dell'associazione.

Possono essere ammessi, su proposta di un membro del Consiglio Direttivo, come soci sostenitori o collettivi, le persone, gli enti, le associazioni e le aziende anche commerciali che condividano e/o siano interessati a sostenere gli scopi della società.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare in qualità di soci onorari personalità che abbiano contribuito in maniera rilevante al progresso della Nutrizione Sanitaria e Ospedaliera.

Sulle domande di candidatura si pronuncia il Consiglio Direttivo. Tutti i soci, tranne gli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

## **ART. 6 - DECADENZA DA SOCIO**

La perdita della qualità di socio avviene per i seguenti motivi: decesso, dimissioni, da inoltrare in forma scritta al Presidente nazionale; mancato versamento della quota sociale per un biennio; per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'associazione BM-Association o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità. In quest'ultimo caso la decadenza da socio, o il mancato rinnovo della tessera, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha facoltà di disporre la decadenza nei casi di urgenza, portando l'argomento alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

## **ART. 7 - ORGANI**

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere. Possono essere istituiti il Collegio dei Provisori e il Collegio dei Revisori dei Conti e nominato un Presidente onorario.

## **ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea, convocata una volta l'anno, è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5, con i diritti propri di ciascuna categoria. L'Assemblea dei soci approva lo statuto e sue eventuali modifiche; elegge il Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; determina gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali; approva le proposte relative ai programmi di attività, delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

## **ART. 9 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente della BM-Association, che ne fissa la sede l'ordine del giorno e la presiede. L'Assemblea si intende validamente convocata con l'invio della convocazione ed ordine del giorno, almeno quindici giorni dalla data di convocazione, mediante posta ordinaria o elettronica o fax, a tutti gli aventi diritto.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea, su richiesta di almeno due Consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. Possono esercitare il diritto al voto i soci in regola con le quote associative pregresse e dell'anno in corso. Non è ammesso il voto per corrispondenza o per delega.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione se è presente almeno un terzo degli iscritti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti. A ciascun socio spetta un solo voto, indipendentemente dalle quote versate.

## **ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Delibera su ogni aspetto non espressamente riservato all'Assemblea o al Presidente.

È formato da soci eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a (3) tre e non superiore a (7) sette. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel direttivo va assicurata una presenza qualificata dei soci fondatori. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto i Past President. Il consiglio Direttivo elegge nel proprio seno: a) il Presidente, che convoca almeno una volta l'anno il Consiglio e lo presiede; b) il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; c) il Presidente Scientifico che organizza e supervisiona le attività scientifiche e formative, delle commissioni e gruppi di studio; d) il Segretario del Direttivo, che redige e conserva i verbali delle riunioni del Direttivo; il Tesoriere, che cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata e uscita finanziaria, amministra il patrimonio della Associazione, organizza ed esegue i pagamenti e redige i bilanci

annuali di previsione e consuntivo. Le cariche sono cumulabili con l'eccezione di quella di Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere ed aggiornare il regolamento per disciplinare l'attività della associazione e può nominare un collegio dei Probiviri e un Collegio dei Revisori dei Conti, e un Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo redigere il rendiconto economico-finanziario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea; e se nominato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le funzioni di tesoreria l'associazione può avvalersi del supporto di professionisti qualificati esterni. Per le funzioni di segreteria organizzativa si può avvalere della collaborazione di agenzie qualificate sulla base di accordi stipulati dal Direttivo (segreteria delegata).

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, chiunque venga ritenuto utile per l'approfondimento degli argomenti all'Ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può deliberare anche per via telematica o postale in modo analogo a quanto avviene per l'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo viene designato dai soci fondatori al momento della costituzione dell'associazione e procede nella prima riunione alla elezione degli organismi statutari di cui al presente articolo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere il Presidente Onorario, eletto tra i soci onorari.

#### **Art. 11 – GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

I componenti del Consiglio Direttivo, svolgono le attività di pertinenza gratuitamente.

#### **ART. 12 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi, anche dal punto di vista legale, ne coordina l'attività, e di regola, indice e presiede l'Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo, controfirmandone i relativi verbali. Segue, insieme al vicepresidente, le iniziative intraprese e cura, mantenendo i rapporti con la segreteria delegata, che queste vengano portate a buon fine, assume i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per il funzionale svolgimento delle attività non espressamente riservati ad altri organismi, tranne che nei casi di necessità ed urgenza.

Egli può delegare soci di particolare esperienza e la segreteria organizzativa a seguire direttamente e/o coordinare progetti di interesse strategico per l'associazione. Egli può delegare il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere a svolgere parte delle sue funzioni, ivi comprese quelle di rappresentanza legale.

#### **ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti

dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono: I) deliberare in merito a controversie tra soci o tra soci e SIV; II) proporre la decadenza dei soci per motivi deontologici e/o disciplinari; III) relazionare all'Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Associazione.

#### **ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è l'organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili della Associazione. È costituito da (3) tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal regolamento.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono: I) controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della BM-Association; II) accertare, almeno annualmente, la consistenza del patrimonio; III) esprimere all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo; IV) relazionare all'assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo;

In luogo del Collegio dei Revisori, l'Assemblea può attribuirne i compiti ad un singolo Revisore iscritto all'omonimo registro.

#### **ART. 15 - COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

Per assicurare la migliore efficienza operativa il consiglio Direttivo può costituire e nominare Commissioni o Gruppi di lavoro per singoli progetti e ne designa il responsabile, e esperti medici e professionisti per patologie o aree di intervento.

I responsabili delle Commissioni e Gruppi di Lavoro (se non membri del Consiglio Direttivo) ed esperti sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando da esso convocati per argomenti attinenti alla attività delle Commissioni stesse. Fanno parte delle Commissioni (ad ogni titolo) soci della della BM-Association ed anche esperti non soci indicati dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile della Commissione è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo una relazione annuale scritta.

Gli incarichi sopra elencati sono annuali, rinnovali e a titolo gratuito.

#### **ART. 16 - COORDINAMENTO SITO E NEWSLETTER**

L'Associazione promuove iniziative culturali, editoriali, di formazione, anche a distanza, e d'informazione, anche tramite il proprio Sito WEB.

La Newsletter rappresenta l'organo d'informazione ufficiale della Società. È condotta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e si avvale di un Comitato di Redazione. Il Responsabile ed i componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere immediatamente rinominati.

Le figure di Responsabile del sito Web e della Newsletter, nonché i rispettivi Comitati di Redazione, possono coincidere e possono far parte del Consiglio Direttivo.

## **ART. 17 – PATRIMONIO E RISORSE DELLA SOCIETÀ**

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali, da donazioni e liberalità.  
La Società non esercita attività imprenditoriale né partecipa ad esse ma si limita a realizzare le attività descritte nell'articolo 2.  
Inoltre finanzia le attività sociali solo attraverso i contributi degli Associati aderenti alla Community e/o degli Enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N..

## **ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, così come il bilancio preventivo di ogni esercizio è a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea annuale. I bilanci vengono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. Nel bilancio devono risultare tutti i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

## **ART. 19 - MODIFICHE DI STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, si applicano i medesimi quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **ART. 20 - NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si rinvia al Codice Civile, Libro 1°, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione.